



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

63ª Seduta pubblica – Martedì 28 giugno 2022

Deliberazione legislativa n. 16

OGGETTO: PROGETTO DI LEGGE RELATIVO A “PROMOZIONE DELL’ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE SUL TERRITORIO REGIONALE”.
(Progetti di legge n. 61, 66 e 82)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il testo unificato del progetto di legge relativo a “*Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale*” elaborato dalla Terza Commissione consiliare sulla base dei seguenti progetti:

- progetto di legge n. 61: proposta di legge d’iniziativa della consigliera Guarda relativa a “Disposizioni per la promozione delle comunità energetiche”;
- progetto di legge n. 66: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Lorenzoni, Ostanel, Baldin, Valdegamberi e Zanoni relativa a “Promozione e sviluppo delle comunità di energia rinnovabile e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale”;
- progetto di legge n. 82: disegno di legge relativo a “Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale” (deliberazione della Giunta regionale n. 17/DDL del 20 luglio 2021);

UDITA la relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere *Marco ANDREOLI*, nel testo che segue:

“*Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

come noto, il potere di legiferare in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» nell’attuale ordinamento costituzionale è ripartito tra Stato e Regioni.

L’articolo 117 della Costituzione dispone che le Regioni possano legiferare in tale materia nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale e a condizione che le norme di dettaglio regionali e quelle statali non siano in contrasto con le norme e con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

La presente proposta di legge ha come principale obiettivo quello di favorire la promozione della figura giuridica delle Comunità Energetiche e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, quali strumenti per superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.

Lo scopo è quello di favorire la creazione di gruppi costituiti da soggetti pubblici e privati, che si associano per la produzione, l'accumulo e il consumo di energia in forma aggregata conformemente alla Direttiva 2018/2001/UE della Unione europea e della Direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

La presente proposta di legge viene presentata a valle dell'atteso recepimento nazionale della citata Direttiva (UE) 2019/944, avvenuto con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la quale all'articolo 42 bis "Autoconsumo da fonti rinnovabili", prevede l'istituzione di comunità energetiche, per la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.

I clienti finali, consumatori di energia elettrica, possono infatti oggi associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, "condividendola".

L'energia elettrica "condivisa" ad oggi beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione.

L'autoconsumatore di energia rinnovabile è ad oggi un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale. L'impianto di produzione dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile.

Una comunità di energia rinnovabile è invece un soggetto giuridico che:

- si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;*
- i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;*
- il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.*

L'autoproduzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili è oggi competitiva e rappresenta una opportunità di sviluppo locale in chiave di sostenibilità

ed economia circolare. Infatti se da una parte c'è la necessità di aumentare la capacità di produzione energetica da fonti rinnovabili, dall'altra è importante massimizzare l'efficienza energetica. Le Comunità Energetiche rappresentano quindi un modello innovativo di approvvigionamento, distribuzione e consumo di energia con l'obiettivo di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, l'efficientamento e la riduzione dei consumi energetici. Il tema dell'autoproduzione è oggi al centro dell'interesse generale per le opportunità che si stanno aprendo con l'innovazione della gestione energetica, anche con notevoli possibilità di risparmio.

Il diffondersi di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e l'istituzione delle comunità energetiche, attraverso la produzione e lo scambio di energia generate da fonti rinnovabili, abbatterebbe i costi energetici per cittadini ed imprese, superando l'utilizzo delle fonti inquinanti; in particolare le comunità energetiche hanno l'obiettivo di gestire un sistema energetico locale senza finalità di lucro a cui potrebbero aderire su base volontaria soggetti pubblici o privati.

Le comunità energetiche potranno stipulare convenzioni con l'ARERA, per ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia. Esperienze del genere possono rappresentare uno strumento normativo in più per la promozione di comunità responsabili, per ridurre le situazioni di povertà energetica nell'ottica di incentivare il ricorso, anche per autoproduzione, ad energie rinnovabili.

I progetti di legge sono stati presentati alla Presidenza del Consiglio regionale rispettivamente in data 12 maggio 2021, 3 giugno 2021 e 21 luglio 2021, assumendo i numeri 61, 66 e 82 tra i progetti di legge depositati nel corso dell'undicesima legislatura.

Nella seduta del 17 novembre 2021 i progetti di legge sono stati illustrati ed abbinati ed il pdl 82 è stato scelto come testo base per il successivo esame istruttorio della commissione.

In sede di istruttoria in Commissione, sono state apportate alcune modifiche al testo presentato.

Il progetto di legge, nel testo così modificato, si articola e si struttura in nove articoli.

L'articolo 1 indica le finalità della legge volte a promuovere la diffusione nel territorio regionale delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, in attuazione agli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e di consumo di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia.

L'articolo 2 definisce le comunità energetiche e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, individua il valore dell'energia prodotta come obiettivo centrale delle comunità energetiche, e non il profitto che ne realizza: l'obiettivo è quindi l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità e dagli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente al fine di aumentare l'efficienza energetica e combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi. Al comma 3 prevede che alle comunità energetiche ed ai gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente possono partecipare soggetti pubblici e privati e che la partecipazione sia libera e volontaria.

L'articolo 3 prevede le modalità in cui la Regione eserciterà la promozione e il sostegno verso le comunità energetiche e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile

L'articolo 4 definisce che tutti gli atti emanati dalle presenti norme che prevedono l'attivazione di aiuti di stato siano soggetti agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cd regime dei de minimis.

L'articolo 5 stabilisce che la Giunta regionale istituisce, con apposito provvedimento, un tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, a cui parteciperanno i principali portatori di interesse di settore, al fine di facilitare la diffusione delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio e garantirne lo sviluppo coordinato sul territorio in linea a quanto previsto nella pianificazione regionale di settore, anche attraverso attività di formazione e di sensibilizzazione della popolazione.

Il tavolo tecnico inoltre monitora le attività e i fabbisogni delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e diffonde le attività e le buone pratiche sviluppate sul territorio regionale, evidenziando i dati sulla quota di energia autoconsumata, sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili e sulla riduzione dei consumi energetici.

Tra le finalità del tavolo inoltre si annovera l'individuazione delle modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche anche attraverso la consultazione di ARERA, GSE S.p.A. (Gestore dei Servizi Energetici) ed ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e la formulazione di proposte da sottoporre ai soggetti istituzionali e regolatori, oltre che alle comunità energetiche.

L'articolo 6 prevede che la Giunta regionale, a cadenza biennale, presenti alla competente commissione consiliare una relazione che dia conto, con riferimento alle Comunità di energia rinnovabile e agli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale, in particolare dei dati sulla diffusione delle comunità energetiche e degli autoconsumatori di energia rinnovabile sul territorio e delle attività svolte dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 5.

La Giunta regionale inoltre, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, rende pubblici e accessibili, in una sezione dedicata del proprio sito web, i dati e le informazioni principali sulle comunità e sui gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile del territorio.

L'articolo 7 indica le risorse destinate per l'esercizio 2023 in 250.000,00 euro e nell'esercizio 2024 in 250.000,00 euro.

L'articolo 8 individua nell'ambito delle risorse allocate nella Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 2 "Spese in conto capitale" la copertura finanziaria.

L'articolo 9 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

In data 21 febbraio 2022 è stato acquisito il parere favorevole del CAL.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 8 giugno 2022 ha approvato a maggioranza il testo unificato dei progetti di legge regionali n. 82, n. 61 e n. 66 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli, Cecchetto, Dolfin, Pan, Possamai, Puppato, Rigo); Zaia Presidente (Bet, Bisaglia, Centenaro, Giacomini); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Formaggio); Misto (Barbisan).

Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico Veneto (Montanariello, Zottis); Europa Verde (Guarda); Misto (Lorenzoni). Nessun voto contrario.

È stato incaricato a relazionare in Aula il Consigliere Marco Andreoli, correlatore il Consigliere Arturo Lorenzoni.”;

UDITA la relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Arturo LORENZONI, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

grazie al relatore Andreoli che ha introdotto e ha illustrato nei particolari questo documento.

Io ci tengo a richiamare da subito che questo è un progetto di legge che è la sintesi di tre progetti presentati, in maniera trasversale da parte della maggioranza e da parte della minoranza, a prova che si tratta di un tema di attualità e di grande priorità nella definizione delle scelte industriali, direi, legate al nostro territorio. Mi piace sottolineare però da subito che il progetto di legge nella forma licenziata dalla Terza Commissione esordisce al comma 1 dell’articolo 1 con le parole: “La Regione del Veneto persegue la transizione energetica del sistema socio economico regionale”. Queste sono delle parole importanti, credo, assolutamente condivisibili, che in qualche modo segnano e indirizzano tutte le scelte successive di questa Amministrazione regionale nel campo dell’energia, nel campo della sostenibilità ambientale.

Non è un’affermazione specifica come quella che ha messo in un progetto di legge analogo la Regione Lombardia, che afferma che l’obiettivo della politica regionale è la neutralità carbonica al 2050. L’avevamo chiesto in sede di Commissione ma non è passato, però comunque dà un indirizzo forte e io credo che questo sia utile per indirizzare le scelte, per dare un’indicazione chiara di investimento agli operatori industriali della nostra Regione e anche per attrarre investimenti da parte di altri operatori. Questo riconoscimento fonda la scelta di sostenere le Comunità Energetiche e io credo che questo riconosca anche che la transizione energetica non è un qualcosa futuro a cui tendere ma è qualcosa che è in atto, che si concretizza nelle scelte che dobbiamo fare non nei prossimi anni, ma nelle prossime settimane mi verrebbe da dire, se non vogliamo usare i mesi. Infatti il quadro generale di azione per far fronte al cambiamento climatico appare chiaro, con numerose iniziative internazionali che ormai sono patrimonio direi di tutti. Penso alla Conferenza delle Parti, dalla COP21 di Parigi fino alla COP26 di Glasgow del 2021, ma anche le pubblicazioni autorevoli del Panel intergovernativo sui cambiamenti climatici che ormai sono riconosciute da tutta la comunità scientifica a livello mondiale e che danno dei segnali chiari di necessità di investimento differenti rispetto a quelle del passato.

Ecco, se a livello globale queste necessità di nuovi indirizzi sono chiare, a livello locale declinare questa nuova modalità non è semplice. Però questo progetto di legge va proprio nella direzione della declinazione intelligente, in ambito locale, di quelle che sono le scelte che sta facendo l’Unione europea, che sta facendo il nostro Paese. Ricordo che è della settimana scorsa l’approvazione del Piano per la Transizione Energetica licenziato dal Ministero per la transizione ecologica. Non ha più significato, oggi, parlare di grandi progetti energetici, perché non ci sono più gli elementi di base che sono le economie di scala. Le grandi centrali per la produzione di energia non le facciamo più in Italia, ma non le fa più praticamente nessuno, se mettiamo da parte le grandi economie in crescita (penso alla Cina e all’India) che

hanno necessità di far fronte a una crescita della domanda di energia dell'ordine del 10% l'anno.

Ma se andiamo a vedere le economie mature, in cui la domanda di energia ormai è più di un decennio che è piatta, quando non è in riduzione, ecco, si orientano gli investimenti verso progetti che sono di molto più piccola dimensione e di molta più capacità di integrarsi nelle economie locali. Questo vuol dire usare una finanza diversa, vuol dire usare manodopera, intelligenze diverse, locali, e questo vuol dire coinvolgere le comunità locali nelle scelte d'impresa e di produzione di energia. Questo tipo di nuovo modello ormai è senza concorrenti, perché se è valido dal punto di vista ambientale, se è valido dal punto di vista sociale, oggi è valido anche dal punto di vista economico, perché questa energia costa meno rispetto a quella dei grandi impianti. Ecco, dobbiamo creare le condizioni, dal punto di vista di quella che io chiamo "ingegneria sociale", perché questi investimenti si realizzino.

Il progetto di legge che stiamo presentando va proprio nella direzione di creare quelle condizioni, dal punto di vista dell'ingegneria sociale, per favorire questo tipo di investimenti. In pratica, i piccoli impianti alimentati a fonti rinnovabili convengono, oltre ad avere minori costi esterni, dal punto di vista ambientale. Le comunità di energia rinnovabile sono una risposta efficace e consona alle caratteristiche di un territorio come il Veneto, che ha la capacità di intraprendere, che ha la reattività. L'abbiamo visto quando ci fu il primo Conto Energia per il solare, era ormai il 2006-2007, laddove una delle Regioni che ha risposto meglio è stato sicuramente il Veneto. Siamo sicuramente all'inizio di un percorso. Oggi ce n'è una di comunità energetica nel Veneto, quindi siamo proprio agli albori di questo nuovo modello organizzativo, però rappresenta a tutti gli effetti quella che è la nuova modalità con cui poter realizzare questi impianti distribuiti sul territorio coinvolgendo i cittadini, coinvolgendo le Amministrazioni locali e rendendoli protagonisti di questa trasformazione.

Ricordo che il primo documento che ha introdotto e che ha legittimato le comunità energetiche a fonti rinnovabili è la Direttiva europea 2018/2001, che per la prima volta riesce a superare quella forte barriera costituita dai distributori di energia che hanno sempre ostacolato questo nuovo modello, perché vedevano minacciato il proprio monopolio locale nell'attività di distribuzione. Quando è diventato troppo grande il vantaggio dall'integrare le produzioni con il consumo, grazie alle nuove tecnologie digitali che rendono possibile, diciamo così, bilanciare un portafoglio di produzione e consumo su scala non fisica, ma su scala, diciamo così, virtuale con produzioni e consumi non nello stesso posto fisico, ecco che è diventato impossibile fare barriera nei confronti di questa nuova innovazione.

E allora il decreto legge 162 del 2019, che introduce per la prima volta questa possibilità, e il relativo decreto ministeriale attuativo del 16 settembre 2020, ma soprattutto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che appunto recepisce la direttiva, riconosce nell'ordinamento nazionale la possibilità di organizzare la fornitura di energia tramite le comunità di energia rinnovabile.

Sono documenti importanti, sono passaggi importanti che non chiudono però il quadro di riferimento normativo necessario per l'operatività delle comunità: infatti mancano ancora i decreti attuativi che stiamo aspettando, però già introducono tutta una serie di elementi, le rendono possibili e questo ci ha consentito di operare a livello regionale per dare concretezza a questa possibilità.

Allora mi piace ricordare alcuni punti del provvedimento perché, secondo me, sono quelli qualificanti: il comma 3 dell'articolo 1 riconosce le comunità di energia rinnovabile come uno strumento chiave per i nuovi modelli organizzativi del settore

energetico. Le parole che usa sono: “pilastro di un sistema energetico resiliente e mutualistico, nuovo nucleo di sostenibilità energetica locale”. Sono parole importanti, riconoscono questo ruolo fondamentale.

Mi sembra di riconoscere quello che negli anni Cinquanta era stato fatto con i grandi gruppi termoelettrici che hanno portato energia per l'industrializzazione del Paese. Oggi quella stessa energia viene da un modello organizzativo completamente diverso. Allora per procedere con la decarbonizzazione in modo intelligente, che sia un'occasione dal punto di vista economico e non una penalizzazione, è indispensabile coinvolgere e rendere protagonisti i consumatori. Non si può pensare che la scelta di cambiare le modalità di alimentazione della rete elettrica e di organizzare l'intera filiera possa essere fatta senza che i cittadini siano consapevoli dei cambiamenti e si sentano chiamati in prima persona a contribuirvi. Ecco, le Comunità sono in grado di interpretare il nuovo ruolo dei consumatori come soggetti attivi nel mercato dell'energia.

Credo molto in questo nuovo ruolo dei consumatori come protagonisti, come attori attivi della produzione e di quella, diciamo così, politica dell'efficienza di cui ha parlato anche il relatore Andreoli e che è la fonte di energia a minimo costo che abbiamo oggi e dobbiamo in tutti i modi cercare di inseguirla. Io ricordo che le Comunità di Energia Rinnovabile sono anche l'occasione per creare impresa anche nelle aree più periferiche della nostra Regione. Cioè penso ai territori montani, penso a tutte le aree interne, è possibile fare impresa, è possibile dare delle risposte ad una domanda locale di energia creando nuove imprese anche dove oggi è difficile fare impresa. Dobbiamo tener conto di questo, dobbiamo tener conto della necessità di creare reddito su tutti i nostri territori e questa è una modalità che è fortemente valida dal punto di vista sociale, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista economico, grazie anche agli strumenti che lo Stato mette a disposizione.

L'articolo 3 al comma 2 introduce anche lo stanziamento di fondi. Io credo che per l'affermazione delle Comunità e degli autoconsumi collettivi non siano centrali i contributi finanziari. Certo, aiutano, ma non sono determinanti, per cui bene che il provvedimento che stiamo discutendo preveda l'allocazione di 250.000 euro l'anno nel 2023 e altrettanti nel 2024, ma non è la condizione determinante. Bene che ci siano dei fondi che sono previsti per l'informazione, grazie alla consigliera Guarda che ha, diciamo così, scovato delle ulteriori risorse per poter sostenere l'attività di formazione legata a questo progetto, però oggi con i prezzi attualmente vigenti per il mercato di tutela per i consumatori domestici il tempo di ritorno dell'investimento di una Comunità Energetica è inferiore ai tre anni, che è una cosa incredibile. Voi mi direte, ci auguriamo di non dover sostenere prezzi dell'energia così alti ancora a lungo; tutti lo speriamo. È chiaro che per il 2022 sarà difficile riuscire ad avere dei prezzi inferiori per il meccanismo con cui il prezzo di tutela viene definito, però questo è per darvi l'idea. Oggi c'è una fortissima convenienza economica, anche a prescindere da quel contributo di 100 e 110 euro a megawattora che è previsto, da parte del GSE, per l'energia prodotta ed autoconsumata dalle comunità di energia rinnovabile.

Allora, sempre lo stesso articolo prevede anche che questa assegnazione dei fondi sia a favore dei Comuni e dei gestori dell'edilizia residenziale pubblica. Questo è un elemento secondo me molto qualificante del progetto di legge, perché rende protagonisti i Comuni, fa sì che i Comuni possano essere il lievito che alimenta le comunità e fa sì che le ATER delle nostre Province possano essere protagonisti attivi di questi investimenti, mettendo l'energia prodotta a disposizione delle famiglie ospitate negli alloggi dell'ATER. Questo è un altro elemento forte che io trovo in questo

progetto di legge, perché consente di affrontare il tema della povertà energetica in modo intelligente, in modo rapido e in modo stabile nel tempo.

Non è un contributo che diamo oggi e l'anno prossimo vedremo, ma è uno strumento con cui consentiamo agli inquilini di questi edifici di ridurre il costo di alimentazione elettrica delle loro abitazioni. Questa è la ragione per cui io penso che le comunità di energia rinnovabile si diffonderanno rapidamente, ma sta a noi, come rappresentanti dei nostri territori, farci attori, perché con celerità queste comunità prendano piede nella nostra Regione.

All'articolo 3, comma 3, è previsto che la Giunta entro novanta giorni individui i criteri per il sostegno alle comunità di energie rinnovabili. È un passaggio essenziale, che deve assicurare che siano preparati in modo adeguato i bandi per il Piano regionale 2021-2027, che già prevede una somma importante a favore di questo tipo di realizzazione. E mi fa piacere che sia in Aula l'Assessore Marcato, perché a lui veramente chiedo di farsi parte diligente per la definizione di questi bandi. Questo è l'elemento cruciale nel dare concretezza al progetto di legge. So che c'è una disponibilità da parte dell'Assessore e lo ringrazio. Qui saremo vigili per accompagnare le scelte della Giunta. Io spero che sia entro novanta giorni, meglio entro l'estate, e quindi il più presto possibile, per dare appunto gambe a questo provvedimento.

Nello stesso comma 3, in cui sono indicati i fattori di priorità per i bandi, è richiamato proprio il tema della povertà energetica: questo è un altro elemento qualificante che, diciamo così, tiene conto della sintesi dei tre progetti di legge. La risposta alla povertà energetica deve essere una delle idee guida dei bandi che saranno fatti nei prossimi mesi.

Io vedo le comunità energetiche come uno strumento principe per assicurare alle famiglie, ma anche alle imprese (Confartigianato Vicenza sta facendo un programma interessantissimo per diffondere le comunità energetiche presso i propri associati) e quindi con l'impresa che diventa il catalizzatore dell'iniziativa della Comunità energetica per assicurare energia a prezzo conosciuto e fisso per quindici o vent'anni a seconda delle modalità contrattuali che vengono scelte.

Allora dico: usiamo questa leva per ridurre i prezzi dell'energia delle famiglie, ma anche per ridurre i prezzi dell'energia per gli ospedali. Ho già richiamato in quest'Aula l'auspicabilità degli investimenti sui parcheggi degli ospedali, così come di tutte le strutture pubbliche, per realizzare gli impianti fotovoltaici e per mettere a disposizione l'energia a dei prezzi assolutamente convenienti oggi.

All'articolo 3, comma 4 sono previsti dei protocolli di intesa e collaborazione con i gestori di rete, il GSE, il Ministero della Cultura, l'ANCI. Questo per facilitare l'interlocuzione dei promotori delle comunità con i referenti istituzionali. Questo è un altro elemento importantissimo: oggi c'è una asimmetria informativa, una asimmetria di peso tra questi interlocutori e i proponenti delle Comunità, che spesso diventa un ostacolo insormontabile. Se noi, come decisori pubblici, ci facciamo parte diligente e aiutiamo questa interlocuzione con degli accordi con Enel, con gli altri gestori di rete, con il GSE, con il Ministero competente in materia di beni culturali perché non si frappongano, diciamo così, ostacoli inutili a questi investimenti, credo che avremo fatto un grande servizio alla nostra comunità.

L'articolo 5, infine, prevede la creazione di un tavolo tecnico piuttosto ampio nella rappresentanza. È essenziale che questo tavolo abbia obiettivi chiari e concreti e tenga una linea di azione agile ed operativa, sennò rischiamo di avviare l'ennesima iniziativa che appesantisce il lavoro di tutti. I compiti del tavolo sono molti, con

attenzione all'informazione, importantissima per promuovere i nuovi modelli organizzativi nella fornitura di energia.

Nel testo si è evitato un ruolo diretto della Regione come promotore attivo delle Comunità di Energia Rinnovabile, ruolo invece scelto dalla Lombardia che ha costituito la società Comunità di Energia Rinnovabile Lombarde (CERL), una società che si propone di essere partner nell'investimento. Una scelta che non è stata fatta dal Veneto, e ritengo a ragion veduta, perché il nostro ruolo è quello di stimolare l'iniziativa imprenditoriale, non di diventare attori diretti e io penso che invece il ruolo lo possiamo giocare molto meglio come, diciamo così, promotori di un ruolo attivo delle ATER, come coordinatori delle iniziative dei Comuni e come, diciamo così, interlocutori con i soggetti istituzionali che sono chiamati ad approvare il percorso autorizzativo.

Confido che questo provvedimento sia il primo di una serie in cui la Regione Veneto possa mettere in atto scelte chiare di indirizzo della politica energetica con una visione lucida. In questa prospettiva accelerare la diffusione delle Comunità di Energia Rinnovabile è molto più efficace che riattivare i pozzi di gas in Adriatico, così come creare percorsi facilitati per la costruzione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio con altri inquadramenti contrattuali. Facciamo attenzione a non inseguire, diciamo così, modelli industriali ormai vecchi e obsoleti. Spingiamo le nuove opportunità dal punto di vista industriale perché questo chiede il nostro territorio.

Voglio infine ringraziare tutti coloro che si sono spesi per portare in Aula questo provvedimento, la Giunta con il suo progetto di legge, i colleghi Guarda, Ostanel, Valdegamberi, Zanoni che hanno firmato gli altri due progetti di legge che sono stati presentati e che sono confluiti in quello che discutiamo e tutto lo staff della Giunta che ha lavorato in modo intelligente per portare in Aula il provvedimento. Devo dire che c'è una certa soddisfazione nel vedere che questo provvedimento ha un sostegno da entrambe le parti dell'Aula e io penso che sia un buon auspicio per la prosecuzione di una politica energetica ed ambientale intelligente da parte di questa Regione.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, il progetto di legge composto di n. 9 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 38
Voti favorevoli	n. 38

Art. 2

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 39

Art. 3 e 4

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 40

Art. 5

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 42

Art. 6

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 40

Art. 7

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 43

Art. 8 e 9

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 44

VISTI gli emendamenti approvati in Aula;

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:

PROMOZIONE DELL'ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE SUL TERRITORIO REGIONALE

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto persegue la transizione energetica del sistema socioeconomico regionale in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima (PNIEC) e nel Piano per la Transizione Ecologica approvato con delibera n. 1/2022 dell'8 marzo 2022 dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2022.

2. La Regione, in conformità agli obblighi internazionali e alla normativa dell'Unione europea e statale in materia energetica, di sostenibilità ambientale e di cambiamenti climatici nonché in armonia con la programmazione e pianificazione regionale in tali materie, promuove la costituzione di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, di seguito AERAC, e delle comunità energetiche rinnovabili, di seguito CER, di cui all'articolo 2, al fine di superare l'utilizzo di fonti fossili e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici, contribuendo anche a contrastare la povertà energetica ed a perseguire la riduzione della dipendenza energetica su scala locale.

3. Nell'ambito delle attività di programmazione la Regione del Veneto riconosce le CER quali uno dei pilastri di un sistema energetico resiliente e mutualistico, nuovo nucleo di sostenibilità energetica locale, strumento di rafforzamento dell'utilizzo e dell'accettabilità delle fonti rinnovabili nel sistema veneto di produzione di energia.

Art. 2 - Comunità energetiche rinnovabili (CER) e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AERAC).

1. Ai fini della presente legge, agli AERAC e alle CER, si applicano le definizioni e le condizioni minime previste dalla normativa di cui all'articolo 1 e dalla relativa disciplina attuativa, ivi compresi il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e successive modificazioni e il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 "Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE" e successive modificazioni.

2. I gruppi di AERAC e le CER incentrano l'attività sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri delle CER e degli AERAC partecipano alla generazione distribuita di energia e all'esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale. L'obiettivo primario delle CER e degli AERAC è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, nonché, eventualmente,

l'immagazzinamento dell'energia prodotta in conformità all'evoluzione tecnologica, alla normativa dell'Unione europea e statale e comunque nel rispetto della normativa in materia di qualità dell'aria, al fine di migliorare la regolazione delle reti, ridurre l'impatto carbonico della domanda di energia, migliorare il bilanciamento della produzione e consumo e ridurre i costi per il consumatore finale.

3. Le CER e gli AERAC sono fondati sulla partecipazione aperta e volontaria, e possono essere composti da soggetti pubblici o privati o da entrambi.

Art. 3 - Promozione e sostegno della costituzione delle CER e degli AERAC.

1. La Regione promuove, sostiene e favorisce la diffusione sul territorio delle CER e degli AERAC come definiti all'articolo 2.

2. La Regione, inoltre, prevede lo stanziamento di fondi adeguati al raggiungimento delle finalità della presente legge:

- a) a favore dei Comuni e dei gestori pubblici di edilizia residenziale pubblica per le attività correlate alla diffusione e alla realizzazione delle CER e dei gruppi di AERAC;
- b) per la promozione, la facilitazione e la diffusione delle CER e dei gruppi di AERAC;
- c) a favore della realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali a servizio delle CER e dei gruppi di AERAC.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua:

- a) i criteri e le modalità di attuazione delle forme di sostegno previste ai commi 1 e 2, compresi i termini per la costituzione e il funzionamento delle CER e degli AERAC, oggetto di contributi da parte dell'amministrazione regionale;
- b) i meccanismi di premialità destinati a contrastare la povertà energetica, lo spopolamento delle aree montane ed interne ed a promuovere la sostituzione delle fonti fossili negli usi finali con fonti rinnovabili nonché a favorire dinamiche di inclusione e solidarietà sociale;
- c) le modalità di supporto informativo, tecnico e di orientamento finalizzato alla promozione e allo sviluppo di tali soggetti.

4. La Regione, altresì, sostiene la costituzione delle CER e gli AERAC attraverso:

- a) la promozione di protocolli di intesa e collaborazione con i distributori locali di energia elettrica e con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., di seguito GSE S.p.A., finalizzati a facilitare la costituzione e il regolare funzionamento delle CER nonché la comunicazione dei dati sulle CER costituite nel territorio regionale;
- b) la promozione di un protocollo di intesa con il Ministero competente in materia di beni culturali per definire le condizioni necessarie all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni necessarie alla costituzione delle CER e allo sviluppo di impianti per gli AERAC, con l'obiettivo di favorire il processo di decarbonizzazione e di mitigazione del cambiamento climatico;
- c) la promozione di protocolli di intesa con i Comuni o le associazioni di Comuni per semplificare e uniformare i procedimenti autorizzatori.

5. La Giunta regionale può, inoltre, prevedere il finanziamento per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio delle CER, anche attraverso appositi strumenti economici e finanziari.

Art. 4 - Notifica all'Unione europea.

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di

esenzione, o in regime de minimis o da altri strumenti o regimi previsti dalla normativa comunitaria, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 5 - Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici.

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, istituisce, con apposito provvedimento, un Tavolo tecnico permanente per la riduzione dei consumi energetici coinvolgendo il territorio ed i principali portatori di interesse al fine di:

- a) facilitare la diffusione delle CER e degli AERAC sul territorio e garantirne lo sviluppo coordinato sul territorio in linea a quanto previsto nella pianificazione regionale di settore, anche attraverso attività di formazione e di sensibilizzazione della popolazione;
- b) monitorare le attività e i fabbisogni del territorio al fine di garantire la diffusione delle CER e degli AERAC;
- c) diffondere le attività e le buone pratiche sviluppate sul territorio regionale, evidenziando i dati sulla quota di energia autoconsumata, sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili e sulla riduzione dei consumi energetici;
- d) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche anche attraverso la consultazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), di TERNA - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (TERNA S.p.A.), del GSE S.p.A. e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
- e) prevedere un focus specifico e permanente sulla povertà energetica, per valutare apposite misure di sostegno.

2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre ai soggetti istituzionali e regolatori, oltre che alle CER.

3. La partecipazione al Tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto ai suoi componenti non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.

Art. 6 - Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale, a cadenza biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che dia conto, con riferimento alle CER e agli AERAC sul territorio regionale, in particolare:

- a) dei dati sulla diffusione delle CER e degli AERAC sul territorio regionale, sulla base delle informazioni derivanti dal protocollo con il GSE S.p.A. di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), e da eventuali accordi volontari definiti con le CER e gli AERAC;
- b) delle attività svolte dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 5.

2. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, rende pubblici e accessibili, in una sezione dedicata del proprio sito web, i dati e le informazioni di cui al comma 1.

Art. 7 - Risorse destinate.

1. Per l'esercizio 2023 e per l'esercizio 2024 le disponibilità rispettivamente di euro 250.000,00 ed euro 250.000,00 a valere sul fondo di rotazione di cui al decreto legge 29 agosto 1994, n. 516 "Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi" convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, resa attuativa mediante la

deliberazione della Giunta regionale n. 4344 del 30 dicembre 2005 “Bando per la concessione di agevolazioni a sostegno degli investimenti per la ricerca industriale nelle piccole e medie imprese. Legge 27 ottobre 1994, n. 598”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 27 gennaio 2006, vengono introitate al bilancio regionale e sono destinate alle attività previste dall’articolo 3, comma 2, relativamente al sostegno degli interventi di realizzazione delle CER e dei gruppi di AERAC nonché per la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali a servizio degli stessi.

Art. 8 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 2, relativamente al sostegno degli interventi di realizzazione delle CER e dei gruppi di AERAC e delle infrastrutture materiali e immateriali a servizio degli stessi, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, si provvede con le risorse allocate nella Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui all’articolo 7 della presente legge, allocate al Titolo 04 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2022-2024.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 2, relativamente alle attività correlate alla promozione, facilitazione, costituzione e diffusione delle CER e dei gruppi AERAC, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti Energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di euro 100.000,00 per l’esercizio 2022 il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 9 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 45

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Erika Baldin

IL PRESIDENTE
f.to Nicola Ignazio Finco

INDICE

Art. 1 - Finalità.	11
Art. 2 - Comunità energetiche rinnovabili (CER) e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AERAC).....	11
Art. 3 - Promozione e sostegno della costituzione delle CER e degli AERAC.....	12
Art. 4 - Notifica all'Unione europea.....	12
Art. 5 - Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici.	13
Art. 6 - Clausola valutativa.....	13
Art. 7 - Risorse destinate.	13
Art. 8 - Norma finanziaria.	14
Art. 9 - Entrata in vigore.....	14